

LA CERTIFICAZIONE E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VINI CON INDICAZIONE FACOLTATIVA DI VARIETA' ED ANNATA

Ai sensi della normativa vigente i “vini varietali” sono rappresentati da vini senza Indicazione Geografica (IGT o DOC/DOCG), corrispondenti all'ex “vino da tavola” ma con la possibilità di segnalare in etichetta varietà ed/o annata di produzione delle uve.

Le aziende dovranno garantire che almeno 85 parti su 100 della partita, corrispondano alle indicazioni riportate in etichetta.

Per quanto riguarda la tipologia “fermo” le varietà che - in Friuli Venezia Giulia - possono figurare in etichetta sono le seguenti: 1 Chardonnay - 2 Sauvignon - 3 Cabernet - 4 Cabernet franc - 5 Cabernet sauvignon - 6 Merlot.

Nel caso della tipologia “spumante” potranno comparire in etichetta tutti i vitigni autorizzati alla coltivazione compresi gli autoctoni ad eccezione del “Friulano” e “Riesling renano”.

La nuova normativa prevede che, ai fini della commercializzazione di tali vini, i soggetti utilizzatori (imbottiglieri) che intendono commercializzare prodotti vitivinicoli confezionati (riportanti le indicazioni facoltative relative all'annata e/o al nome di una varietà di uve da vino) sono tenuti a sottoporre gli stessi, al controllo da parte di un organismo di controllo idoneo e **CEVIQ srl**, è riconosciuto come Organismo idoneo alla relativa attività.

Tali disposizioni inoltre, si applicano anche ai prodotti vitivinicoli commercializzati sfusi verso altri stati membri o paesi terzi importatori, mentre non si dovranno applicare a tutti i prodotti provenienti da riclassificazione e/o declassamento di partite di vino a denominazione di origine od indicazione geografica tipica. In questo caso unico si potrà procedere all'imbottigliamento e/o commercializzazione senza alcun adempimento, se invece il vino viene rivendicato direttamente dalla vendemmia e compare già dalla dichiarazione di produzione nella tipologia sopra descritta, dovranno essere effettuate le disposizioni di seguito illustrate.

Le aziende dovranno innanzitutto notificare, alla Regione nonché all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il soggetto incaricato allo svolgimento dei controlli utilizzando il modulo 2-4 (www.ceviq.it).

Per quanto riguarda la comunicazione di imbottigliamento è previsto l'utilizzo del sistema GEREM.

Gli oneri relativi alla certificazione ed alla tracciabilità documentale dei vini varietali sono stati definiti in euro 0,10 per ettolitro (+ IVA) sul totale del prodotto imbottigliato e/o conferito all'estero considerando un importo minimo di euro 10,00 (+ IVA).